

Il ricorrente rileva inoltre che, stabilendo la valutazione contro-versa per l'esercizio di promozione 2004, l'APN non ha manifestamente proceduto a un'applicazione e a un'interpretazione corrette delle disposizioni statutarie e dei summenzionati principi. La sua decisione si fonderebbe pertanto su motivazioni inesatte sia in fatto sia in diritto. Di conseguenza, il ricorrente verserebbe in una situazione amministrativa discriminatoria e non conforme alle sue aspettative e interessi legittimi, che rientra nell'ambito delle molestie psicologiche e professionali.

Ricorso presentato il 10 aprile 2006 –Strack/Commissione

(Causa F-37/06)

(2006/C 131/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) [Rappresentanti: avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione implicita della convenuta 7 luglio 2005 che respinge la domanda del ricorrente di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa della decisione di rigetto 7 luglio 2005;
- condannare la convenuta corrispondere al ricorrente EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa della decisione di rigetto 7 luglio 2005;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente invoca tre motivi relativi, il primo, alla violazione dell'art. 90 dello Statuto, il secondo, alla violazione del principio di divieto di condotta arbitraria, dell'obbligo di motivazione e dell'abuso di potere, il terzo, alla violazione del dovere di sollecitudine.

A sostegno della domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che la decisione implicita di rigetto della sua domanda l'ha posto in una situazione di incertezza e di ansia durata diversi mesi, determinando conseguentemente un danno materiale e morale.

Ricorso presentato l'11 aprile 2006 Chassagne/Commissione

(Causa F-39/06)

(2006/C 131/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente)

- dichiarare l'illegittimità e, di conseguenza, l'inapplicabilità al ricorrente dell'art. 8 di cui all'allegato VII del nuovo Statuto del personale delle Comunità europee;
- accordare al ricorrente la somma simbolica di EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale subito e l'importo di EUR 16 473 a titolo di risarcimento del danno economico subito.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, è originario dell'isola della Réunion, un dipartimento d'oltremare francese. Ha introdotto il presente ricorso a seguito del rigetto di un reclamo presentato con riferimento alla sua busta paga del mese di luglio 2005, contenente il rimborso delle sue spese di viaggio annuali.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità dell'art. 8 di cui all'allegato VII dello Statuto nella sua versione vigente dal 1° maggio 2004. Egli sostiene che tale disposizione è contraria al diritto comunitario in quanto comporterebbe varie disparità di trattamento in base al luogo di origine dei dipendenti, nonché discriminazioni, contrarie segnatamente agli artt 12 CE e 299 CE, nei confronti dei dipendenti originari dei dipartimenti d'oltremare francesi, e più in generale fondate sulla cittadinanza, sul fatto di appartenere a una minoranza linguistica, sull'origine etnica o razziale.